

Spettabili
CLIENTI E LORO INDIRIZZI

Inviata via mail

Circolare n. 04/2018 del 20.02.2018

Sgravi contributivi per l'adozione di Misure di conciliazione tempi di vita e lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 12 settembre 2017 il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 80/2015, ha previsto **sgravi contributivi** a favore dei datori di lavoro privati che hanno **sottoscritto contratti collettivi aziendali che**, anche recependo accordi collettivi territoriali, **innovino in melius** le condizioni stabilite dalle norme vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in riferimento alle **misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori**. Tali migliorie potranno essere apportate anche attraverso l'estensione o l'integrazione di misure già contemplate in precedenti contratti aziendali.

➤ **REQUISITI DEL CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE**

I requisiti necessari del contratto collettivo aziendale sono i seguenti:

- essere stato sottoscritto tra l'1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018, nel rispetto di quanto previsto sulla rappresentatività dall'art. 51 del D.lgs. 81/2015 e dai Testi Unici sulla Rappresentanza;
- riguardare una platea di dipendenti pari o superiore al 70% della media dei lavoratori dipendenti occupati nell'anno civile precedente
- essere depositato telematicamente all'ITL, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015.
- prevedere almeno 2 misure di conciliazione tra le seguenti aree (di cui 1 misura deve rientrare nelle aree A o B):

A) **Genitorialità**

- Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità
- Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità
- Previsione di nidi d'infanzia/Asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali
- Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità
- Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting

B) **Flessibilità organizzativa**

- Lavoro agile
- Flessibilità oraria in entrata e uscita
- Part time
- Banca ore
- Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti

C) Welfare aziendale

- Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving
- Convenzioni con strutture per servizi di cura
- Buoni per l'acquisto di servizi di cura

➤ **MISURA DEL BENEFICIO**

Come chiarito dall'Istituto, lo sgravio contributivo non è direttamente correlato alla retribuzione dei lavoratori che materialmente utilizzeranno le misure di conciliazione vita-lavoro previste, ma dipende dal numero delle aziende richiedenti il beneficio nel singolo anno e dalla forza occupazionale media del datore di lavoro incentivato.

Il beneficio spettante al singolo datore di lavoro si compone pertanto di due quote, automaticamente calcolate da Inps - nel limite delle disponibilità finanziarie stanziare - e non può eccedere l'importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, dichiarata dal datore nel corso dell'anno precedente la domanda di fruizione.

Si precisa, inoltre, che la fruizione del beneficio è subordinata al possesso del modello DURC regolare, nonché all'integrale rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, se sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

➤ **PROCEDURA**

Per essere ammessi all'incentivo, i datori di lavoro, dopo aver sottoscritto il contratto aziendale devono depositare il medesimo presso l'ITL territorialmente competente ed inoltrare telematicamente apposita domanda all'Inps entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e per assistere i Clienti per l'eventuale stesura del contratto collettivo aziendale e le successive fasi di richiesta del suddetto beneficio.

Cordiali saluti